



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE

**AGGIORNAMENTO degli ALBI dei GIUDICI POPOLARI
per le CORTI DI ASSISE e per le CORTI DI ASSISE di APPELLO**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su appositi moduli disponibili sul sito internet del Comune di Arnesano www.comune.arnesano.le.it e, corredate dal titolo di studio, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2021 all'Ufficio Protocollo.

Arnesano li 01 aprile 2021

IL SINDACO
Avv. Emanuele SOLAZZO

Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287

Art.9 – I giudici popolari per le corti d'assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 – I giudici popolari per le Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art.12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato di attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione